

# Indovina chi



**Quale trattamento fiscale è riservato a corsi di formazione, auto aziendale, buoni pasto, ristoranti, omaggi ai dipendenti? Concludiamo la panoramica iniziata sul numero scorso**

DI **STEFANO DE CARLI**  
STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA

**P**roseguiamo l'analisi iniziata sul numero scorso (vedi *Punto Effe* del 23 aprile) del trattamento fiscale riservato alle somme che, a diverso titolo, sono erogate ai dipendenti della farmacia. La materia, di per sé già complessa, è oggetto da parte del legislatore di conti-



# viene

# a cena

denti, cosa che invece era possibile sino al periodo d'imposta 2007? Ci sarà mica qualche sadico all'interno del Ministero, qualcuno che si diverte a complicare inutilmente la vita ai cittadini?

## I CORSI DI FORMAZIONE

Le spese che l'impresa sostiene per corsi di formazione professionale dei dipendenti sono considerate costi di produzione dell'impresa e non una forma di retribuzione in natura (Circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, § 2.2.6) anche se producono un indubbio arricchimento professionale del partecipante. Pertanto, il riconoscimento fiscale degli stessi è totale, anche per quanto riguarda l'Irap. La deducibilità e la conseguente non imponibilità in capo ai collaboratori non è limitata a quanto previsto obbligatoriamente dal contratto collettivo a carico della farmacia, così pure non è condizionata dalla tipologia di contratto in essere (a termine, a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale eccetera). I costi possono essere sostenuti direttamente dalla farmacia, la quale riceverà dall'organizzatore dell'evento una fattura (o ricevuta, quietanza o altro documento connaturato alla specifica situazione giuridica dell'emittente) intestata all'azienda e recante la descrizione del servizio erogato e dei partecipanti. In tal caso l'eventuale Iva sarà interamente detraibile, mentre nella situazione del dipendente che provvede a pagare per proprio conto la spesa di partecipazione al corso, il documento rilasciato a quest'ultimo permetterà la deducibilità ai fini delle imposte dirette del rimborso effettuato, ma non il recupero dell'Iva.

## BUONI PASTO E AUTO

Ammonta a ben 5,29 (!!) euro il limite giornaliero entro il quale il buono pasto concesso al dipendente non costituisce per quest'ultimo reddito e non è pertanto assoggettato alla contribuzione obbligatoria. Il costo è invece interamente deducibile per la farmacia (anche ai fini

Irap) e l'Iva (al 4 per cento) è detraibile. Il più usuale dei "fringe benefit" normalmente concesso ai manager di grandi realtà aziendali, cioè l'utilizzo promiscuo (sia per lavoro, sia per uso personale) dell'auto aziendale, potrebbe avere la sua ragione d'essere anche nelle piccole realtà delle farmacie. Particolare è la normativa a cui si deve fare riferimento. Cambia, anzitutto, il trattamento Iva: alla condizione che l'utilizzo da parte del dipendente avvenga dietro corrispettivo specifico, l'autovettura viene considerata di utilizzo esclusivamente aziendale, con la conseguenza che l'Iva in acquisto e sui costi di gestione diventa detraibile al cento per cento anziché al 40 per cento. Sul fronte delle imposte dirette e dell'Irap, viene ugualmente innalzata la soglia di deducibilità dal 40 al 90 per cento senza peraltro più alcun limite di valore per l'acquisto (fissato a 18.075 euro per un utilizzo "normale"). Il requisito è, in questo caso, che la vettura venga concessa per la maggior parte del periodo d'imposta.

L'utilizzo dell'autovettura diventa imponibile sul reddito del lavoratore come compenso in natura in misura pari al 30 per cento dell'importo, corrispondente a una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico desunto dalle tabelle Aci elaborate ogni anno, al netto di quanto eventualmente addebitato dal datore di lavoro al dipendente.

Un esempio può meglio chiarire quanto sopra: supponiamo che la farmacia sia intestataria di una vettura - che cede in uso promiscuo a un suo collaboratore - costata 19.000 euro Iva inclusa, che i costi di gestione annuali assommino a 2.500 euro, che il costo chilometrico Aci per tale mezzo e per una percorrenza di 15.000 chilometri annui sia di 0,446 euro. La farmacia potrà dedursi quote di ammortamento annue di 3.562 euro (25 per cento di 15.833 euro, che è il costo dell'auto al netto dell'Iva, al 90 per cento) e spese per 2.250 euro (2.500 al

nue modifiche che solo raramente sono giustificate dal naturale evolversi dello stato delle cose ma delle quali, al contrario, spesso si fa fatica a comprendere il motivo.

Che senso ha, per esempio, non fare rientrare gli omaggi in natura ma solo quelli in denaro nel reddito dei dipen-

90 per cento) mentre il reddito imponibile del dipendente sarà pari a 2.007 euro (0,446 x 15.000 al 30 per cento). Qualora però l'azienda addebitasse al fruitore dell'auto una somma (Iva compresa) pari al fringe benefit convenzionale così calcolato, il compenso in natura si annullerebbe e nessuna conseguenza si avrebbe in termini di ritenute e contributi. L'operazione potrebbe rivelarsi fiscalmente interessante considerando che la deducibilità della medesima auto, di uso solo aziendale, sarebbe limitata a soli 1.773 euro (il 40 per cento del 25 per cento del valore di acquisto, netto Iva detraibile, di 17.734 euro) annui per la quota di ammortamento e a 1.000 euro (40 per cento di 5.000 euro) per le spese di gestione, oltre ad avere un beneficio immediato ai fini Iva, sia al momento dell'acquisto (maggiore Iva detraibile per 1.901 euro) sia nelle spese soggette a imposta.

### OMAGGI

Anche per gratificare i propri collaboratori con un semplice presente evitando di incorrere in comportamenti fiscalmente inadeguati, occorre munirsi di pazienza per seguire le numerose regole previste che, nel caso specifico, impongono di considerare diversamente i beni oggetto o meno dell'attività dell'azienda. Se vengono ceduti oggetti il cui commercio rientra nell'attività propria di farmacia, qualunque sia il loro valore unitario:

- ◆ il costo, sia ai fini delle imposte sui redditi sia dell'Irap, è interamente deducibile;
- ◆ l'Iva in acquisto è detraibile ma essendo tali cessioni assoggettabili a Iva, se pur quest'ultima non viene corrisposta, vengono consentite (Circolare n. 32 del 27 aprile 1973, parte 6) procedure alternative rispetto all'ordinaria fatturazione con esercizio della rivalsa (fattura emessa in duplice esemplare, addebitando l'Iva al cessionario a titolo gratuito). In particolare, è possibile alternativamente:
  - a) l'emissione di autofattura in unico

esemplare per ciascuna cessione, ovvero globale mensile per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese con l'indicazione del valore normale dei beni ceduti, dell'aliquota (o delle aliquote) applicabile e della relativa imposta, oltre all'annotazione sulla stessa che si tratta di autofattura per omaggi. Questa autofattura dovrà essere numerata secondo la numerazione propria delle fatture di vendita ed essere annotata nel registro delle fatture emesse;

b) l'annotazione su un apposito registro degli omaggi dell'ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte distinte per aliquota. Anche in questo caso l'imposta dovrà confluire normalmente nelle liquidazioni periodiche. In tutti i casi, il farmacista perderà l'Iva sulle vendite perché riversata allo Stato e non incassata.

Se vengono invece omaggiati di beni estranei all'attività di farmacia, di qualsiasi valore unitario:

- ◆ il costo è interamente deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap;
- ◆ l'Iva in acquisto è totalmente indetraibile (Rm 666305 del 16 ottobre 1990), ma al momento della cessione non occorre battere né scontrino né compilare l'autofattura.

Occorre tuttavia porre attenzione a evitare che gli omaggi costituiscano redditi in capo ai dipendenti, con le conseguenze più volte evidenziate. Sarà quindi opportuno utilizzare la normativa che prevede che non costituiscano reddito le erogazioni liberali sotto forma di beni o servizi (non quindi di denaro) non superiori nel periodo d'imposta a 258,23 euro *pro capite*, da intendersi come valore di prezzo al pubblico. Pertanto, gli omaggi in natura ai dipendenti debbono essere mantenuti entro detto limite annuo complessivo di 258,23 euro *pro capite*, da calcolare sommando tutti i benefici in natura erogati ai dipendenti, e che peraltro non costituisce una franchigia, per cui il superamento anche per importi minimi, comporta la perdita dell'intero beneficio.

### LE CENE AZIENDALI

Diverso ancora il trattamento delle cene offerte dal titolare, solitamente in occasione di ricorrenze o festività.

L'Amministrazione finanziaria è stata risoluta, nella relazione illustrativa del Dm 19 novembre 2008, nell'escluderle dal computo delle "spese di rappresentanza", dove la maggior parte degli operatori e commentatori era solito collocarle. Ne deriva che non si applicano le normative specifiche previste per tali spese sia ai fini Iva, per le quali la stessa è indetraibile, sia ai fini delle imposte dirette, per le quali le "rappresentanze" sono deducibili solo entro il tetto dell'1,3 per cento dei ricavi.

Per farle uscire dal limbo di una mancata qualifica e dal serio rischio di essere considerate come oneri non inerenti all'attività dell'azienda, e per tale motivo indeducibili, potrebbero essere ricondotte nelle previsioni dell'articolo 100 del Tuir, per il quale «*Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al cinque per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi*».

La condizione, quindi, per la deducibilità (anche Irap) è che le cene siano offerte non al singolo collaboratore ma a tutti o a intere categorie (per esempio, i laureati in farmacia) e nel limite dello 0,5 per cento del costo complessivo di tutti i dipendenti comprensivo dei contributi e del Tfr.

Se si pensa che, indicativamente, il costo per una persona a tempo pieno è di circa 36.000 euro annui, il tetto da rispettare è di 180 euro, (al netto dell'Iva, che è detraibile) che peraltro non costituisce reddito per il dipendente e non si cumula con quanto sopraesposto in tema di omaggi aziendali.

Resta da verificare se il titolare (o il/i socio/i) della farmacia può anche lui sedersi al tavolo o deve solo assistere al banchetto. La sua posizione non è qualificata... misteri del fisco italiano.

**La condizione per la deducibilità è che le cene siano offerte non al singolo collaboratore ma a intere "categorie" e nel limite dello 0,5 per cento del costo complessivo di tutti i dipendenti**